

STATUTO

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “**ALACE APS**” di seguito indicata anche come “Associazione”.

2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Teramo (TE). L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Teramo non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. Essa opera prevalentemente nel territorio della Regione Abruzzo.

4. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero.

5. L’Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “APS” o dell’indicazione di “associazione di promozione sociale”

1. A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “APS” o l’indicazione di “associazione di promozione sociale” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “ALACE APS”.

2. L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di

dei condomini;

➤ realizzazione di ricerche, indagini, analisi statistiche e raccolta di dati relativi al patrimonio immobiliare e alle problematiche della vita condominiale;

➤ elaborazione di proposte, linee guida, buone pratiche e documenti tecnici destinati ai cittadini, agli enti pubblici e agli operatori del settore.

b. Attività formative

➤ organizzazione di corsi, seminari, webinar, workshop e percorsi di aggiornamento riguardanti la normativa condominiale, la gestione amministrativa e contabile dei condomini, la sicurezza degli edifici, l'efficientamento energetico, la sostenibilità ambientale e l'innovazione tecnologica;

➤ promozione di attività formative rivolte ai giovani, agli studenti, ai proprietari immobiliari e ai cittadini interessati ad acquisire competenze nel settore immobiliare;

➤ predisposizione di materiali didattici, dispense, pubblicazioni e strumenti informativi.

c. Attività divulgative e informative

➤ organizzazione di convegni, incontri pubblici, tavole rotonde e manifestazioni culturali;

➤ pubblicazione di articoli, riviste, newsletter, guide operative e contenuti multimediali;

➤ gestione di siti internet, piattaforme digitali, social network

e altri strumenti di comunicazione finalizzati alla diffusione della cultura della corretta amministrazione immobiliare e condominiale.

d. Attività di promozione sociale e partecipazione civica

- promozione del dialogo e della collaborazione tra condomini, proprietari, amministratori, tecnici e istituzioni;
- realizzazione di iniziative volte a favorire la convivenza civile, il rispetto delle regole comuni e la prevenzione dei conflitti nei contesti condominiali;
- promozione di campagne di sensibilizzazione sui temi della sicurezza, dell'accessibilità, dell'inclusione sociale e della sostenibilità ambientale degli edifici.

e. Attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare

- promozione di iniziative finalizzate alla conservazione, manutenzione e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente;
- diffusione di conoscenze e buone pratiche in materia di riqualificazione energetica, riduzione dei consumi, utilizzo delle energie rinnovabili e miglioramento della qualità abitativa;
- sostegno a progetti e iniziative che favoriscano la rigenerazione urbana e la tutela dell'ambiente.

f. Collaborazioni e partenariati

- stipula di protocolli d'intesa, convenzioni e accordi di collaborazione con enti pubblici, università, istituti

scolastici, ordini professionali, associazioni di categoria, enti del Terzo Settore e organismi nazionali e internazionali;

- partecipazione a reti associative, progetti finanziati da enti pubblici o privati e iniziative di interesse collettivo coerenti con le finalità associative.

g. Attività editoriali e di documentazione

- predisposizione e diffusione di studi, pubblicazioni, banche dati, rapporti periodici e documenti di approfondimento;
- raccolta e catalogazione di documentazione normativa, tecnica e scientifica riguardante il settore immobiliare e condominiale;
- istituzione di biblioteche, archivi digitali e centri di documentazione aperti agli associati e alla collettività.

Tutte le attività saranno svolte nel rispetto dei principi di democraticità, partecipazione, solidarietà sociale, trasparenza e assenza di scopo di lucro, perseguendo esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo

	settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.	
	Titolo II	
	Norme sul rapporto associativo	
	Art.5 - Norme sull'ordinamento interno	
	1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di	
	democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli	
	associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono	
	esservi nominati.	
	2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo	
	ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.	
	Art.6 – Associati	
	1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche	
	e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità	
	istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.	
	2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo	
	settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero	
	non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle	
	Associazioni di promozione sociale.	
	3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da	
	altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.	
	4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere	
	disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto	
	al recesso.	
	Art.7 - Procedura di ammissione	
	1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse	
	<i>pagina 8</i>	

	presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo	
	deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche	
	precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto	
	sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno	
	emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita	
	associativa.	
	2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90	
	(novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo	
	deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità	
	perseguite e con le attività di interesse generale svolte.	
	3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro	
	30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto	
	nel libro degli associati.	
	4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e	
	comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni	
	dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre	
	appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve	
	essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o	
	altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria	
	dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento	
	dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al	
	contraddittorio.	
	5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno	
	essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale. Il genitore o	
	<i>pagina 9</i>	

	adottate dagli organi sociali;	
	versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati	
	annualmente dal Consiglio Direttivo.	
	4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono	
	rivalutabili.	
	Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo	
	1. La qualità di associato si perde per:	
	a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento	
	il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio	
	Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;	
	b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 60	
	(sessanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. L'associato	
	decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai	
	sensi dell'art.7 del presente Statuto.	
	2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:	
	a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;	
	b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle	
	deliberazioni degli organi sociali;	
	c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa	
	gravità.	
	3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo,	
	deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non	
	oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso	
	l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e	
	non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante	
	<i>pagina 11</i>	

	apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo	
	raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento;	
	l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di	
	ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in	
	Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione	
	dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal	
	provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque	
	partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.	
	4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle	
	quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio	
	dell'Associazione.	
	Titolo III	
	Norme sul volontariato	
	Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato	
	1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità	
	dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività	
	tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,	
	neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari,	
	associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non	
	occasionale.	
	3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli	
	infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di	
	volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.	
	4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo	
	<i>pagina 12</i>	

	Titolo IV	
	Organi sociali	
	Art.12 - Organi dell'Associazione	
	1. Sono organi dell'Associazione:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);	
	c) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle	
	condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;	
	d) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle	
	condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.	
	2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere	
	vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di	
	partecipazione all'elettorato attivo e passivo.	
	Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione,	
	modalità di convocazione e funzionamento	
	1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da	
	tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota	
	associativa annuale.	
	2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può	
	farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve	
	essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del	
	delegato. È ammessa una sola delega per associato.	
	3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di	
	delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per	
	l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre	
	<i>pagina 14</i>	

	convocata:	
	a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio	
	Direttivo;	
	b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da	
	almeno 1/5 (un quinto) degli associati.	
	Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla	
	convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta)	
	giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla	
	convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve	
	procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.	
	4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera	
	o email almeno o raccomandata a mano 8 (otto) giorni prima della data	
	della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di	
	prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del	
	giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno	
	24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.	
	5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre	
	che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la	
	discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla	
	trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.	
	L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e	
	dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la	
	stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della	
	riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa	
	dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla	
	<i>pagina 15</i>	

	sospensione saranno valide.	
	6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua	
	assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di	
	riunione assembleare.	
	7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un	
	verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente	
	nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle	
	deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione	
	Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum	
	1. È compito dell'Assemblea ordinaria:	
	a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;	
	b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività,	
	predisposto dal Consiglio Direttivo;	
	c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio	
	Direttivo;	
	d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio	
	Direttivo;	
	e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo,	
	obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30	
	del Codice del Terzo settore;	
	f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato	
	al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;	
	g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di	
	esclusione dall'Associazione;	
	h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri	
	<i>pagina 16</i>	

	scioglimento dell'associazione per la quale si applica quanto previsto	
	dal successivo art.27 del presente statuto.	
	Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto	
	1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.	
	2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati sono iscritti da	
	almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in	
	regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli	
	associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli	
	associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di	
	elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento	
	dei quorum.	
	3. Il diritto di voto dell'associato minorenni, al pari di tutti i diritti sociali,	
	verrà esercitato attraverso il proprio rappresentante legale.	
	4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a	
	scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei	
	presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di	
	votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio	
	segreto.	
	Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica	
	Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è	
	eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della	
	eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che	
	può variare da 3 (tre) a 11 (undici), secondo quanto stabilito	
	dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi	
	<i>pagina 18</i>	

	Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto	
	1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.	
	2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto o mail, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.	
	3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.	
	4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.	
	5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.	
	6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente. Non sono ammesse deleghe.	
	7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove è facoltà del consiglio decidere di procedere mediante il voto a scrutinio segreto.	
	8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto	
	<i>pagina 20</i>	

	dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale	
	è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio	
	Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.	
	Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo	
	1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per	
	l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in	
	particolare ha il compito di:	
	a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione	
	dell'Assemblea;	
	b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività,	
	da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea;	
	d) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il	
	Tesoriere dell'Associazione;	
	e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e	
	sull'esclusione degli associati;	
	f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento	
	dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone	
	l'ammontare;	
	h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;	
	i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i	
	dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;	
	j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal	
	<i>pagina 21</i>	

	Presidente;	
	k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;	
	l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e	
	documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle	
	attività di interesse generale;	
	m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal	
	presente Statuto o dai regolamenti interni;	
	n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie	
	all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al	
	corretto funzionamento dell'Associazione.	
	2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il	
	potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto	
	dell'Associazione.	
	3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e	
	svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal	
	Presidente.	
	Art.20 - Il Presidente, Vicepresidente, Segretario e	
	Tesoriere	
	1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la	
	rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.	
	2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio	
	Direttivo.	
	3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con	
	le stesse modalità previste per l'elezione.	
	4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate	
	<i>pagina 22</i>	

	mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.	
	5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon	
	andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:	
	a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei	
	riguardi degli associati che dei terzi;	
	b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del	
	Consiglio Direttivo;	
	c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza,	
	sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del	
	Consiglio Direttivo;	
	d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio	
	Direttivo.	
	6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal	
	Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta	
	al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.	
	7. Il Segretario si occupa della parte amministrativa dell'Associazione:	
	8. Il Tesoriere ha il compito della gestione della contabilità e della	
	tesoreria dell'Ente.	
	Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del	
	Consiglio Direttivo.	
	1. La carica di Consigliere si perde per:	
	a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio	
	Direttivo;	
	b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento	
	contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli	
	<i>pagina 23</i>	

	obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli	
	interessi dell'Associazione;	
	c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del	
	presente Statuto;	
	d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più	
	delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto;	
	2. In caso di decadenza dalla carica di un consigliere, lo stesso sarà	
	sostituito dal primo dei non eletti; nel caso in cui questa soluzione non	
	fosse percorribile, spetterà all'assemblea all'uopo convocata nominare un	
	nuovo consigliere che rimarrà in carica fino al termine del naturale	
	mandato del consiglio direttivo;	
	3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri,	
	l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in	
	subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea	
	ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad	
	una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi	
	Consiglieri, i Consiglieri non cessati rimangono in carica per l'attività di	
	ordinaria amministrazione;	
	4. in caso di decadenza per qualsiasi motivo del Presidente, l'intero	
	Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Vice presidente o, in	
	subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare senza	
	indugio e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla decadenza, l'Assemblea	
	ordinaria, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio	
	Direttivo. Fino all'elezione del nuovo Consiglio, l'attività di ordinaria	
	amministrazione sarà svolta dal vecchio Consiglio.	
	<i>pagina 24</i>	

	Art.22 - L'organo di controllo e organo di revisione:	
	composizione, durata in carica e funzionamento.	
	1. L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, entrambi anche in	
	forma monocratica, possono coincidere e sono nominati al	
	ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice o	
	facoltativamente su delibera dell'Assemblea.	
	2. Nel caso di nomina obbligatoria ai componenti dell'Organo di	
	controllo si applica l'art. 2399 del codice civile ed essi devono	
	essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397	
	del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti	
	devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.	
	3. Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del	
	Codice, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una	
	Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.	
	4. L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, ove non obbligatori	
	per legge, sono organi meramente facoltativi, ma ove nominati	
	esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del Codice e	
	operano in base alla legge e alla prassi prevista in materia.	
	5. I membri dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione	
	durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data	
	di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla	
	nomina.	
	6. La carica di Organo di controllo e di Organo di revisione è	
	incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.	
	7. L'Organo di controllo e l'Organo di revisione relazionano al	
	<i>pagina 25</i>	

	Consiglio Direttivo e all'assemblea in merito all'attività svolta	
	almeno una volta all'anno in occasione dell'assemblea di	
	approvazione del bilancio.	
	Titolo V	
	I libri sociali	
	Art.23 - Libri sociali e registri	
	1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:	
	il libro degli associati;	
	il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.	
	2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni	
	dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.	
	3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e	
	delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato	
	nominato.	
	4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono	
	la loro attività in modo non occasionale.	
	Titolo VI	
	Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di	
	esercizio	
	Art.24 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di	
	lucro	
	1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento	
	dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	<i>pagina 26</i>	

	2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione,	
	fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e	
	collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche	
	nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del	
	rapporto associativo.	
	Art.25 - Risorse economiche	
	1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo	
	svolgimento delle proprie attività da:	
	a) quote associative;	
	b) contributi pubblici e privati;	
	c) donazioni e lasciti testamentari;	
	d) rendite patrimoniali;	
	e) attività di raccolta fondi;	
	f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche	
	amministrazioni;	
	g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex	
	art.6 del Codice del Terzo settore;	
	h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e	
	di altre norme competenti in materia.	
	Art.26 - Bilancio di esercizio	
	1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.	
	2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla	
	formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato	
	dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120	
	(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.	
	<i>pagina 27</i>	

	3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede	
	dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea	
	convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta	
	scritta, potrà prenderne visione.	
	Titolo VII	
	Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio	
	Art.27 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio	
	1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea	
	straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli	
	associati, sia in prima che in seconda convocazione.	
	2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più	
	liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale	
	dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45,	
	c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta	
	dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione	
	Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo	
	settore.	
	Titolo VIII	
	Disposizioni finali	
	Art.28 - Norme di rinvio	
	1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano	
	il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che	
	il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto	
	compatibili.	
	Esente da imposta di bollo ex art.82 comma 5 d.lgs.n.117 del 3/7/ 2017	
	<i>pagina 28</i>	

